

- 11) "trasporto nazionale": trasporto ferroviario tra due luoghi (un punto di carico/imbarco e un punto di scarico/sbarco) ubicati nel paese dichiarante. Può comprendere il transito attraverso un altro paese;
- 12) "trasporto internazionale": trasporto ferroviario tra un luogo (di carico/imbarco o scarico/sbarco) nel paese dichiarante e un luogo (di carico/imbarco o scarico/sbarco) in un altro paese;
- 13) "transito": trasporto ferroviario attraverso il paese dichiarante tra due luoghi (un punto di carico/imbarco e un punto di scarico/sbarco) ubicati all'esterno del paese dichiarante. Non sono considerati come transito le operazioni riguardanti il carico/imbarco o lo scarico/sbarco di merci/passeggeri al confine del paese dichiarante e il passaggio ad un altro mezzo di trasporto;
- 14) "passeggero ferroviario": qualsiasi persona, escluso il personale del treno, che viaggia a mezzo ferrovia. Sono inclusi nelle statistiche degli infortuni i passeggeri che tentano di salire/scendere da un treno in movimento;
- 15) "numero di passeggeri": numero di viaggi effettuati dai passeggeri ferroviari, in cui ogni viaggio è definito come il movimento dal luogo d'imbarco al luogo di sbarco, con o senza trasferimenti da un veicolo ferroviario all'altro. I passeggeri che utilizzino i servizi di diverse imprese ferroviarie vanno, se possibile, conteggiati una sola volta;
- 16) "passeggeri-km": unità di misura che rappresenta il trasporto di un solo passeggero su una distanza di un chilometro. Va presa in considerazione solo la distanza sul territorio nazionale del paese dichiarante;
- 17) "peso": quantità di merci in tonnellate (1 000 chilogrammi). Il peso da prendere in considerazione include, oltre al peso delle merci trasportate, il peso dell'imballaggio e la tara dei contenitori, delle casse mobili, dei pallet nonché dei veicoli stradali trasportati per ferrovia nel corso di operazioni combinate di trasporto. Qualora le merci siano trasportate utilizzando i servizi di diverse imprese ferroviarie, il peso delle merci va conteggiato, se possibile, una sola volta;
- 18) "tonnellate-km": unità di misura per il trasporto di merci che rappresenta il trasporto di una tonnellata (1 000 chilogrammi) di merci per ferrovia su una distanza di un chilometro. Va presa in considerazione solo la distanza sul territorio nazionale del paese dichiarante;
- 19) "treno": uno o più veicoli ferroviari trainati da una o più locomotive o automotrici oppure un'automotrice che viaggia sola, identificati da un numero specifico o da una designazione specifica, che viaggiano da un punto d'origine fisso ad un punto di destinazione fisso. Una locomotiva che viaggia sola non è considerata un treno;
- 20) "treno-km": unità di misura che rappresenta lo spostamento di un treno su un percorso di un chilometro. Se disponibile viene utilizzata la distanza effettivamente percorsa; in caso contrario si utilizza la distanza di rete standard tra il punto d'origine e il punto di destinazione. Va presa in considerazione solo la distanza sul territorio nazionale del paese dichiarante;
- 21) "treno completo": qualsiasi spedizione comprendente uno o più vagoni completi spediti contemporaneamente dallo stesso mittente dalla stessa stazione e consegnata, senza modifiche della composizione del treno, ad un unico destinatario in una sola stazione di destinazione;
- 22) "carro completo": qualsiasi spedizione di merci per la quale è richiesta l'uso esclusivo del carro merci, indipendentemente dall'utilizzo completo o no della capacità di carico;
- 23) "TEU (unità equivalente a venti piedi)": unità standard basata su un contenitore ISO di venti piedi (6.10 m), utilizzata come misura statistica dei flussi o delle capacità di traffico. Un contenitore standard 40' ISO Serie 1 equivale a 2 TEU. Le casse mobili inferiori a 20 piedi corrispondono a 0,75 TEU, tra 20 e 40 piedi a 1,5 TEU e oltre 40 piedi a 2,25 TEU;
- 24) "incidente grave": qualsiasi incidente che coinvolge almeno un veicolo ferroviario in movimento e causa almeno un decesso o un ferito grave, danni significativi a materiale, binari, altri impianti o all'ambiente oppure un'interruzione prolungata del traffico. Sono esclusi gli incidenti nelle officine, nei magazzini o nei depositi;
- 25) "incidente con feriti gravi": qualsiasi incidente che coinvolge almeno un veicolo ferroviario in movimento e che comporta almeno un decesso o ferito grave. Sono esclusi gli incidenti nelle officine, nei magazzini o nei depositi;
- 26) "morto": decesso immediato o entro 30 giorni a causa di un incidente. Sono esclusi i suicidi;
- 27) "ferito grave": qualsiasi ferito ospedalizzato per più di 24 ore a causa di un incidente. Sono esclusi i tentativi di suicidio;
- 28) "incidente riguardante il trasporto di merci pericolose": qualsiasi incidente che è soggetto a dichiarazione a norma del RID/ADR, punto 1.8.5;
- 29) "suicidio": atto autolesivo intenzionale tale da determinare il decesso, conformemente alla registrazione e classificazione dell'autorità nazionale competente;
- 30) "tentato suicidio": atto autolesivo intenzionale tale da determinare lesioni gravi ma non nel decesso, conformemente alla registrazione e classificazione dell'autorità nazionale competente.»
- 2) L'allegato H è sostituito dal testo dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.